



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 - Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>6</b> del reg.  Del <b>10.03.2011</b>	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico dei pascoli del Comune di Carsoli.-
---	---

L'anno duemila**UNDICI**, il giorno **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **17,40**, nella sala consiliare del comune suddetto;

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Presidente del Consiglio i consiglieri:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
MAZZETTI	Mario	[ x ]	[ ]	CARLIZZA	Franco	[ x ]	[ ]
MARCANGELI	Adelfo	[ ]	[ x ]	DE ANGELIS	Santino	[ x ]	[ ]
NUSCA	Carlo	[ x ]	[ ]	D'ANTONIO	Domenico	[ x ]	[ ]
CANGELMI	Fulvio	[ x ]	[ ]	PROSPERI	Alberto	[ ]	[ x ]
ADDUCI COLLE	Beniamino	[ x ]	[ ]	LUGINI	Gianpaolo	[ x ]	[ ]
IMPERIALE	Daniele	[ x ]	[ ]	BERARDINI	Antonio	[ x ]	[ ]
NAZZARRO	Velia	[ x ]	[ ]	CIMEI	Gaetano	[ x ]	[ ]
OTTAVIANI	Italo	[ x ]	[ ]				
ARCANGELI	Mauro	[ x ]	[ ]				
TARQUINI	Luciano	[ x ]	[ ]				

Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)

Presenti n. 15

In carica: n. 17

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Elena Gavazzi
- Nominati scrutatori i Signori: -----

**Il Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

*Esce Imperiale ( ore 18,15 - Presenti n. 14)*

Il Sindaco evidenzia che, sebbene i terreni pascolavi del Comune siano di ridotta dimensione, con la adozione del presente atto si va a colmare una esistente carenza regolamentare;

Lugini, rappresentate le difficoltà conseguenti allo scarso margine di tempo messo a disposizione per l'esame del regolamento, suggerisce comunque alla Giunta Comunale di disciplinare più puntualmente le modalità per l'esercizio del diritto di pascolo da parte di aziende non residenti nel Comune;

*E' rientrato nel frattempo Imperiale;*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

### DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**"Approvazione Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico dei pascoli del Comune di Carsoli",**

che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico dei pascoli del Comune di Carsoli.-
---

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

*" 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*

Ritenuta l'opportunità di disporre una specifica regolamentazione dell'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà comunale, anche al fine di evitare danneggiamenti e degradi che potrebbero derivare dall'uso in modo arbitrario ed indisciplinato del suddetto patrimonio pascolivo;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dagli uffici e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

### PROPONE

- 1) Di approvare il  
*"Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico dei pascoli del Comune di Carsoli"*  
che si compone di n. 24 articoli e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto che con la approvazione del presente regolamento deve intendersi espressamente abrogata ogni altra normativa eventualmente vigente in materia;
- 3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

PARERI ART. 49 T.U.

---

IN ORDINE alla regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dr. arch. Roberto Ziantoni

---

**COMUNE DI CARSOLI**  
**PROVINCIA DELL'AQUILA**

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL DIRITTO DI USO CIVICO DEI  
PASCOLI DEL COMUNE DI CARSOLI***

( Approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CIVICO DEI PASCOLI DEL COMUNE DI CARSOLI**

## **Art. 1**

### **Premessa introduttiva.**

La stesura della presente proposta di regolamento scaturisce dall'analisi dell'assetto territoriale locale, delle sue potenzialità, nonché dall'uso tradizionale dello stesso esercitato da parte della popolazione locale. La presente proposta di regolamento intende disciplinare l'utilizzo e la tutela della proprietà comunale a vocazione agro – silvo – pastorale ed ha come scopo il precipuo obiettivo di realizzare l'equilibrio tra la fruizione dei boschi e dei pascoli e la tutela della loro perpetuazione e conservazione; il tutto, nel rispetto dei principi delle dinamiche naturali che risultano in continua evoluzione.

## ***Articolo 2***

### **Scopi e finalità**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplina, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dal R.D. 16 maggio 1926, n.1126, l'esercizio del diritto di pascolo sui terreni di uso civico e/o sulle terre di proprietà collettiva del Comune di Carsoli gravati dall'omologo diritto.

## **Articolo 3**

### **Diritto di pascolo**

Il diritto di pascolo sui terreni di proprietà comunale, gravati dal diritto di uso civico, spetta ai cittadini residenti nel Comune di Carsoli, nonché ai titolari di aziende di bestiame, in qualsiasi forma costituite, aventi sede nel territorio comunale che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente dovessero risultare in numero inferiore rispetto alla disponibilità di pascolo, ovvero, qualora i pascoli comunali, per la loro estensione e capacità produttiva, dovessero eccedere i bisogni del bestiame di proprietà dei predetti soggetti, è facoltà dell'Amministrazione comunale concedere il godimento dei pascoli anche gli allevatori e ai titolari di aziende di bestiame non residenti nel Comune.

## **Articolo 4**

### **Beni gravati dal diritto di uso civico del pascolo. Limitazioni.**

Il Comune, mediante avviso, da pubblicarsi entro il 30 gennaio di ogni anno, individua e pubblica, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune ed affissione di manifesti nel capoluogo e nelle frazioni le aree demaniali

gravate dal diritto di uso civico di pascolo, ricomprese tra quelle elencate nella Tabella A) di cui al successivo art. 5, a disposizione secondo le regole di rotazione di rito per l'esercizio dell'uso civico di che trattasi.

Le aree possono essere concesse in forma esclusiva o in forma associata in rapporto all'estensione degli ettari.

Il carico massimo di bestiame ammissibile è di 1,00 UBA per ettaro, tenuto conto dei seguenti indici di conversione, di cui al regolamento CE 1974/2006 - allegato V:

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Suini	0,30 UBA

## **Articolo 5**

### **Zonizzazione dei comparti pascolavi**

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella Tabella A al presente Regolamento.

E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 21.

## **Articolo 6**

### **Limitazioni**

Al fine di evitare abusi o forme di degrado ambientale, il Comune può, in qualsiasi momento, interdire, in tutto o in parte, l'utilizzo delle aree destinate al pascolo.

Sono esclusi dal pascolo tutti i boschi percorsi dal fuoco o colpiti da calamità naturali per un periodo di 15 anni dall'evento calamitoso.

Il periodo di utilizzazione dei pascoli boscati è, comunque, interrotto in tutti i casi previsti dalle vigenti Prescrizioni di Massima adottate dalla Polizia Forestale.

Nei boschi esclusi al pascolo è vietato far transitare o immettere animali, essendo consentito l'esclusivo transito di capi equini lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o di turismo.

Nei terreni vincolati, ai sensi dell'art. 9 del RD del 30 dicembre 1923, n.3267, l'esercizio del pascolo è, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

## **Articolo 7**

### **Durata della monticazione**

Fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di variare i tempi della monticazione in funzione dell'andamento stagionale e di sopraggiunte esigenze locali, ai fini della conservazione e della tutela dell'ecosistema, la durata dei periodi annui

della monticazione è la seguente:

- a) dal 1° Marzo al 30 Novembre, per il pascolamento praticato nelle aree situate tra i 1000 ed i 1200 metri di altitudine;
- b) dal 15 Maggio al 15 Ottobre, per il pascolamento praticato nelle aree superiori ai 1200 metri di altitudine.

### **Articolo 8**

#### **Domanda di autorizzazione. Ruolo del pascolo**

Le domande di autorizzazione al pascolo devono essere presentate al Comune di Carsoli, entro il 15 febbraio di ogni anno, indicando espressamente:

- le generalità del richiedente e del personale addetto alla custodia del bestiame destinato al pascolo;
- l'area del pascolo di cui si richiede l'assegnazione, in forma esclusiva o associata;
- il numero, la specie e la razza del bestiame per i quali viene richiesta la concessione;
- la sede e il numero del codice aziendale;
- la qualifica sanitaria dell'azienda.
- Copia del registro di stalla

### **Articolo 9**

#### **Rilascio dell'autorizzazione. Formazione del Ruolo Fida Pascolo**

In base alle domande presentate nei termini stabiliti dall'art. 6 e, in ogni caso, non oltre il 7 marzo di ogni anno, il Comune, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, provvede al rilascio delle autorizzazioni ed alla contestuale formazione del *Ruolo del pascolo* contenente:

- l'elenco dei soggetti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli, in un solo gregge o in più armenti;
- il numero dei capi di bestiame che, per ciascuna specie e razza, ogni assegnatario avrà diritto di immettere al pascolo;
- il nome del pastore o dei pastori cui il bestiame stesso resterà affidato;
- l'area di pascolo assegnata a ciascun richiedente;
- l'importo dovuto da ciascun fidatario.

Copia del *Ruolo* definitivo viene inviata al Corpo Forestale Statale territorialmente competente.

### **Articolo 10**

#### **Durata dell'autorizzazione**

La durata dell'autorizzazione è annuale ed è limitata al solo periodo della monticazione del bestiame di cui all'articolo 5.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi, pena l'immediata revoca della stessa.

### **Articolo 11**

#### **Fida di Pascolo**

Contestualmente al rilascio di ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 6, il Comune richiederà a ciascun assegnatario il pagamento di una fida di pascolo, nella misura seguente:

- a) Per i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2:

**Bovini ed Equini:** 15 euro per ogni capo adulto (di età superiore a sei mesi);

**Ovini e Suini:** 2,00 euro per ogni capo adulto;

**b) Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2:**

**Bovini ed Equini:** 30 euro per ogni capo adulto (di età superiore a sei mesi);

**Ovini e Suini:** 4,00 euro per ogni capo adulto

Resta ferma la facoltà della Giunta Comunale di procedere, annualmente, alla conferma o alla revisione degli importi innanzi riportati.

L'annesso canone di fida di pascolo dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale prima dell'immissione al pascolo e sarà dovuto, per intero, anche se l'assegnatario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo nelle aree di cui all'art. 3, e la relativa reversale di pagamento dovrà essere trasmessa all'ufficio competente.

## **Articolo 12**

### **Custodia e individuazione del bestiame**

Ciascun assegnatario è tenuto a garantire che il bestiame di sua proprietà sia custodito da personale idoneo e sufficiente secondo le modalità adeguate ai diversi sistemi di pascolamento.

Tutto il bestiame al pascolo deve essere sempre identificabile in modo da riconoscerne il proprietario. I codici di riconoscimento devono essere sempre portati dagli animali nel rispetto dei regolamenti Ce vigenti in materia.

## **Articolo 13**

### **Immissione del bestiame al pascolo ed obblighi**

Nei terreni demaniali destinati all'uso civico di pascolo è consentita l'immissione del solo bestiame degli *assegnatari*, così come indicato nell'annuale *Ruolo Fida Pascolo*.

Gli animali acquistati dagli aventi diritto, dopo la compilazione del *Ruolo Fida Pascolo*, potranno essere iscritti nel ruolo stesso a condizione che non sia stato raggiunto il limite massimo del carico di bestiame sostenibile per ciascuna stagione di monticazione.

Le richieste per tali nuove iscrizioni dovranno essere presentate al Comune, il quale potrà autorizzarne l'immissione al pascolo qualora la medesima risulti in regola con i permessi sanitari e con il carico sostenibile.

Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa verso l'Ente per danni che avesse a subire per morte di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;

E' fatto divieto perentorio ai fidatari di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

E' fatto altresì divieto di fare uso di fuoco nelle aree in concessione e di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni in concessione a pascolo;

I fidatari hanno l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

## **Art. 14**

### **Divieti**

E fatto assoluto divieto di:

- cedere ad altri il diritto di fida;
  - effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina se non nei pascolo nudi e cespugliati o nei boschi di alto fusto;
    - effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stato di novellame e nelle aree percorse dal fuoco;
  - effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolavi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento;
- effettuare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
  - pascolare nelle zone affittate o vincolate;

## **Articolo 15**

### **Norme igienico-sanitarie**

L'immissione degli animali al pascolo deve avvenire con il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, veterinaria e forestale.

L'assegnatario è tenuto a presentare, 15 giorni prima dalla conduzione al pascolo del bestiame, la certificazione sanitaria obbligatoria rilasciata per legge dal Servizio Veterinario della ASL Competente. Successivamente, il Comune rilascerà apposita autorizzazione allo spostamento del bestiame.

Qualora l'utilizzo al pascolo dovesse essere richiesto da parte di aziende ubicate fuori il territorio comunale, l'autorizzazione allo spostamento potrà essere concessa previo invio dei mod 6 e dei mod 7 D.P.R. n. 320/1954, secondo le regole di polizia veterinaria.

## **Articolo 16**

### **Pascolamento vagante**

Ai sensi della normativa vigente in materia, è assolutamente vietato il pascolamento vagante e allo stato brado caratterizzato da animali pascolanti senza alcun controllo e/o limitazione.

## **Articolo 17**

### **Il pascolo del bestiame pericoloso**

Al fine di prevenire pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e privata, è vietato lasciare libero al pascolo il bestiame pericoloso.

## **Articolo 18**

### **Ricoveri e Recinzioni**

I pastori e i proprietari del bestiame non possono realizzare scavi, ricoveri o recinti se non preventivamente autorizzati dal Comune.

I ricoveri devono avere la caratteristica della temporaneità ed essere realizzati evitando l'utilizzo di materiali a forte impatto ambientale. Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per il riparo degli addetti ai lavori e per la custodia del bestiame.

Le recinzioni mobili, di qualsiasi tipologia, devono essere realizzate con metodi e materiali eco compatibili.

In ogni caso, al termine della stagione del pascolamento, è fatto obbligo agli assegnatari di rimuovere, a loro cura e spese, tutte le infrastrutture realizzate e di segnalare mediante apposito modulo l'intero ciclo dello smaltimento.

### **Articolo 19**

#### **Percorribilità delle strade e sosta con autoveicoli**

Ai pastori e ai proprietari di bestiame è consentito transitare con veicoli a motore sulle strade di accesso ai terreni pascolivi e di sostare nei pressi dei ricoveri di cui al precedente articolo.

Al fine di consentire il controllo dei veicoli, gli assegnatari dovranno fornire al comune i dati identificativi dei mezzi utilizzati.

Il Comune può rilasciare autorizzazioni al transito che dovranno essere portate sempre al seguito ed esposte sul veicolo.

E' assolutamente vietato il transito su manti erbosi e comunque al di fuori delle piste di transito.

### **Articolo 20**

#### **Sorveglianza dei pascoli**

Il Comune, tramite il proprio personale di vigilanza e il Corpo Forestale dello Stato, vigila sul corretto utilizzo dei terreni demaniali soggetti al pascolamento.

### **Articolo 21**

#### **Sanzioni**

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi statali e regionali, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 267 del 2000, il Comune punirà il trasgressore con una sanzione amministrativa pari a un minimo di € 25,00 e ad un massimo di € 500,00, oltre la sanzione accessoria rappresentata dall'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore come da abaco riepilogativo di seguito riportato. Qualora il trasgressore non provveda al ripristino a seguito dell'ordinanza comunale, allora il Comune, previa comunicazione di avvio del procedimento repressivo-sanzionatorio, provvederà ad eseguire le opere e/o gli adempimenti necessari al ripristino a spese del trasgressore anche ove necessario, mediante emissione di cartella esattoriale.

In ogni caso, il Comune provvederà alla revoca della concessione di pascolo nei casi di gravi violazioni del presente Regolamento o di inosservanza delle norme statali e regionali vigenti in materia.

### **Articolo 22**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento restano valide tutte le norme vigenti in materia per effetto di disposizioni legislative statali e regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione, la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

### **Articolo 23**

#### **Norma transitoria**

Limitatamente al primo anno di applicazione del presente Regolamento, con apposita deliberazione di Giunta Comunale saranno fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'art. 6 ed ogni successivo e necessario adempimento.

### **Articolo 24**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la delibera Consiliare di approvazione.

PARTICELLA del P.G.A.F.	FOGLIO CATASTALE	PARTICELLA CATASTALE	SUPERFICIE CATASTALE	SUPERFICIE A PASCOLO (m <sup>2</sup> )	Caspuglieto e bosco (m <sup>2</sup> )
1	3	24	10170	2300	7870
6	6	423	16830		16830
31	19	173	9120	3627	5493
54	92	21	163710	3946	
54	92	20/parte	2288590	183556	93483
54	91	17	239510	56507	30468
54	91	40	159430		10114
28/b	22	69	62870	7814	9662
28/b	22	67	215330		897
7/b	23	1	13540	1905	1594
27/b	22	73	33690	400	427
27/b	22	67	215330	3900	4060
27/b	22	68	298580		67
27/b	22	42	703490		14421
47	90	128	35260		2682
47	91	14	1980		1980
47	90	118	252330		9480
47	91	13	139924	18000	16255
47	91	17	239510		4310
47	91	40	159430		1974
11/a	21	5	5040	5040	
11/a	13	50	3240	3240	
11/a	22	24	18660	10347	6735
11/a	22	29	539410	76	
11/c	22	25	13610		11630
11/c	22	29	539410		46
23/b	21	241	6740		3237
23/b	21	214	175000		3687
23/b	21	240	17160	3267	6821
23/b	21	214	175000		942
23/b	21	281	48		48
23/b	21	284	280		253
23/b	21	244	18730		13185
23/b	21	252	20990		9844
23/b	21	205	2300		890
23/b	21	214	175000		1977
35	35	264	4270	4270	
35	35	187	7120	7120	
35	35	110	1880		1864
35	35	111	1460		1460
35	35	493	3810		3810
35	35	168	2050		2049
35	35	194	18580	18580	
<b>Totale</b>				<b>333895</b>	<b>300544</b>

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Dott. Carlo Nusca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 07/04/11 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 07/04/11

Il Segretario Comunale  
Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);

- E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

.....